



TRIBUNALE DI MILANO

Ufficio dei Giudici per le indagini preliminari

Il G.i.p., in persona del dott. Luca Milani, in funzione di Giudice dell'Esecuzione, nel procedimento instaurato a seguito di istanza presentata dai difensori di Marogna Cecilia, con cui è stato chiesto l'annullamento del decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M. in sede in data 11 gennaio 2021, nell'ambito del procedimento contrassegnato dal n. 792/2020 AGI Rogatorie;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15 novembre 2022, nella quale la difesa ha insistito per l'accoglimento della propria istanza, mentre il P.M. si rimetteva a giustizia;

letti gli atti;

considerato come la difesa dell'interessata abbia allegato ai propri scritti, in formato elettronico (su supporto USB), la copia degli atti citati nella memoria depositata all'interno del procedimento di riesame avviato con istanza del 25 gennaio 2021 – formulata avanti a questo Tribunale, Sezione Riesame (proc. n. 62/2021 Ries.) – e come tale materiale debba essere ritenuto pienamente utilizzabile ai fini della decisione.

OSSERVA

L'istanza difensiva persegue la finalità di ottenere l'annullamento del decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M. in data 11 gennaio 2021, avente ad oggetto il telefono cellulare all'epoca in uso a Marogna Cecilia: come si avrà modo di specificare, *infra*, lo stesso bene era già stato sottoposto a sequestro in occasione dell'arresto della donna, avvenuto nell'ambito della procedura estradizionale n. 107/2020 Reg. Gen. Estr., avviata tra lo Stato Città del Vaticano e la Repubblica italiana.

Il provvedimento di sequestro probatorio emesso dal P.M. opera espresso riferimento a una richiesta di assistenza giudiziaria formulata in data 26 ottobre 2020 dall'Ufficio del

Promotore di Giustizia dello Stato della Città del Vaticano, con nota accompagnatoria della Nunziatura Apostolica del 29 ottobre 2020.

Ebbene, stando a quanto affermato dalla Suprema Corte proprio nel contesto della presente vicenda – cfr. Sez. VI, sentenza n. 33258 del 14 aprile 2021 – il Giudice dell'esecuzione deve ritenersi funzionalmente competente a pronunciarsi su questo genere di istanze, considerato che *“contro il provvedimento di esecuzione in Italia del sequestro richiesto da uno Stato estero è proponibile incidente di esecuzione indipendentemente dalle impugnazioni proponibili contro il provvedimento dell'autorità giudiziaria estera”*.

In particolare, seguendo gli insegnamenti della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, *“se è vero che l'esecuzione del provvedimento coercitivo è riferibile alla sola autorità giudiziaria dello Stato nel quale questo è eseguito, davanti alla quale l'interessato può attivare il regime di impugnazione previsto da quell'ordinamento, è altrettanto vero che solo al giudice dello Stato richiedente competono la delibazione di ammissibilità della prova desumibile dalla cosa da sequestrare e la preliminare imposizione di quel vincolo di indisponibilità che condiziona il successivo provvedimento coercitivo e il conseguente ulteriore vincolo imposto dallo Stato richiesto”*, con la conseguenza che *“la separazione tra giurisdizione sul sequestro e giurisdizione sulla sua esecuzione...impongono il riconoscimento della possibilità di una impugnazione anche separata delle due decisioni”* (così Cass. Sez. VI, sentenza n. 33258 del 14 aprile 2021, richiamando testualmente Cass. Sez. Un., sentenza n. 21420 del 16 aprile 2003);

Nell'ambito della procedura instaurata tramite il c.d. incidente di esecuzione, dunque, sono suscettibili di essere vagliate sia questioni attinenti alla legittimità del sequestro, sia censure relative alla esecuzione della misura. La stessa Corte di cassazione, poi, pronunciandosi su conflitto di competenza sollevato dalla Corte di appello di Milano, Sez. V, ha avuto modo di sottolineare che spetta al G.i.p. presso questo Tribunale la competenza a provvedere sull'istanza proposta dalla difesa di Marogna Cecilia ai sensi dell'art. 666 c.p.p. (cfr. Cass. Sez. I, sentenza n. 1835 del 13 settembre 2022, dep. 18 gennaio 2023).

Operate queste premesse, occorre considerare la sequenza degli avvenimenti che hanno preceduto la proposizione dell'istanza difensiva, ripercorrendo le principali tappe della vicenda in ordine cronologico:

- nei confronti di Marogna Cecilia è stato emesso, in data 13 ottobre 2020, mandato di cattura internazionale da parte dell'Ufficio del Giudice Istruttore dello Stato Città del Vaticano, nell'ambito di un procedimento in cui la donna risultava imputata per reati di peculato e appropriazione indebita, secondo la normativa di carattere penale in vigore in tale ordinamento;
- nella stessa data i militari della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Milano – 2° Sezione Reati Societari e Fallimentari, procedevano all'arresto di Marogna Cecilia, a Milano. In seguito alla perquisizione personale dell'interessata, i militari hanno effettuato il sequestro dello smartphone marca Samsung – modello cod. SM-N986B/DS – S.N. R5CN719K8CY – codice sblocco “1313” unitamente a scheda SIM gestore Wind-Tre – numero telefonico 3929221899 – codice pin “1313”, rinvenuto nella disponibilità dell'arrestata;
- in data 14 ottobre 2020 è stata emessa, da parte della Corte di Appello di Milano, V Sezione Penale, R.G. 107/2020 Estr., ordinanza di convalida dell'arresto di Marogna Cecilia;
- in data 26 ottobre 2020 il Promotore di Giustizia presso il Tribunale dello Stato Vaticano ha formulato richiesta di assistenza giudiziaria (n. 45-2020 RGP) nei confronti della Repubblica italiana evidenziando come, procedendo all'arresto di Marogna Cecilia, in esecuzione di mandato di cattura internazionale, l'Autorità giudiziaria italiana avesse legittimamente eseguito il sequestro del telefonino dell'interessata, ai sensi dell'art. 716 c.p.p., e come il contenuto della memoria del dispositivo costituisse “*cosa pertinente al reato utile e necessaria per l'accertamento dei fatti*”;
- gli illeciti per i quali l'autorità giudiziaria dello Stato Vaticano procedeva erano qualificati come “peculato” e “appropriazione aggravata” ai sensi, rispettivamente, degli artt. 63, 79, 168 e 417, 419 codice penale vigente in quell'ordinamento;
- all'interno della richiesta di assistenza giudiziaria n. 45-2020 RGP risultano indicate le ragioni per le quali l'acquisizione del contenuto della memoria dello smartphone sequestrato all'indagata costituisse elemento rilevante per l'accertamento dei fatti;

- sulla base di tali premesse, l'oggetto della richiesta di assistenza giudiziaria è stato indicato dall'autorità rogante nel seguente modo: *“chiede che Codesta Autorità Giudiziaria voglia disporre la consegna a questo Ufficio del dispositivo portatile già sequestrato dalla Polizia Giudiziaria in occasione dell'esecuzione dell'arresto estradizionale, affinché possa sottoporlo alle successive operazioni di estrazione dei dati salvo che a tali operazioni non ritenga procedere direttamente Codesta Autorità; nel qual caso sarebbe grato un cenno di conferma”*;
- la richiesta di assistenza giudiziaria è stata inoltrata alla Procura della Repubblica di Milano con missiva del 19 novembre 2020;
- con richiesta del 30 novembre 2020 la Procura della Repubblica di Milano ha trasmesso alla Corte di Appello del medesimo Capoluogo la richiesta di assistenza giudiziaria del 26 ottobre 2020, affinché la Corte decidesse sulla consegna del dispositivo;
- con ordinanza datata 11 dicembre 2020 la Corte di appello di Milano, Sez. V, si era riservata di decidere sulla consegna dello smartphone all'esito della procedura di estradizione allora in corso, specificando che sarebbe stato possibile provvedere in ordine alla trasmissione del dispositivo presso l'Autorità richiedente solo *“in caso di pronuncia favorevole all'extradizione”*. Pertanto, la Corte aveva previsto di valutare la fondatezza della richiesta di consegna del telefonino all'udienza fissata per il successivo 18 gennaio 2021.
- con sentenza n. 1622 emessa in data 16 dicembre 2020 (motivazione depositata il 14 gennaio 2021) la Corte di cassazione, Sez. VI, decidendo su ricorso proposto dalla difesa di Marogna Cecilia, ha annullato (senza rinvio) l'ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Milano in data 14 ottobre 2020 – con la quale era stato convalidato l'arresto dell'indagata, eseguito il 13 ottobre 2020 allo scopo di dar seguito alla procedura di estradizione invocata dallo Stato Città del Vaticano – disponendo contestualmente la cessazione dell'efficacia delle misure cautelari personali applicate nei confronti di Marogna Cecilia;
- le misure cautelari in corso di esecuzione nei confronti dell'indagata sono state revocate sia con ordinanza della Corte di Appello di Milano del 14 gennaio 2021, sia con provvedimento emesso dalla Procura Generale presso la Corte di

- cassazione in pari data, a seguito di istanze inoltrate dalla difesa dell'interessata, che segnalavano come la stessa risultasse ancora sottoposta alle misure dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e del divieto di espatrio, pur dopo l'emissione della sentenza della Corte di cassazione del 16 dicembre 2020;
- sempre in data 14 gennaio 2021 il Ministero della Giustizia ha inoltrato alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Milano l'ordinanza datata 13 gennaio 2021, con la quale il Tribunale dello Stato Città del Vaticano aveva concesso la libertà provvisoria in favore di Marogna Cecilia, in accoglimento dell'istanza di revoca delle misure cautelari applicate nei confronti della medesima, formulata dai suoi difensori. Nella comunicazione trasmessa dal Ministero della Giustizia veniva precisato: *“si evidenzia che lo Stato della Città del Vaticano chiede pertanto che sulla domanda di estradizione sia adottata una declaratoria di non luogo a provvedere”*.
 - con sentenza emessa all'esito dell'udienza del 18 gennaio 2021, depositata il 22 gennaio 2021, la Corte di Appello di Milano, Sez. V penale, ha dichiarato *“non luogo a provvedere in ordine alla domanda di estradizione presentata dallo Stato Città del Vaticano sulla base del mandato di arresto emesso dal Tribunale della Città del Vaticano il 13 ottobre 2020 nei confronti di Marogna Cecilia, avendo lo Stato di Città del Vaticano ritirato la domanda di estradizione”* contestualmente ordinando *“la restituzione a Marogna Cecilia di quanto sequestrato a fini estradizionali”*.
 - in data 27 gennaio 2021 la difesa di Marogna Cecilia ha trasmesso alla Corte di Appello di Milano, Sez. V, istanza di dissequestro e restituzione dello smartphone e il successivo 28 gennaio 2021 la stessa Corte ha emesso ordinanza con la quale ha dichiarato *“non luogo a provvedere, avendo la Corte già disposto il dissequestro nell'ambito del procedimento di estradizione”*.
 - Stando a quanto riferito dalla difesa nella memoria depositata al Tribunale del riesame il 10 febbraio 2021, il P.M. presso la Procura della Repubblica di Milano ha disposto che sul telefonino di Marogna Cecilia venissero effettuati accertamenti tecnici irripetibili, fissando l'udienza per il conferimento incarico al 29 gennaio 2021. Al termine dell'udienza, però, il telefonino è stato trasmesso, con nota del P.M. in sede, all'Autorità giudiziaria dello Stato Vaticano.

Il quadro appena tratteggiato costituisce lo sfondo nel quale si inserisce il decreto di sequestro probatorio sottoposto allo scrutinio di questo Ufficio.

Il provvedimento, come ricordato in precedenza, reca la data dell'11 gennaio 2021: lo stesso, quindi, è stato adottato dopo la pronuncia del dispositivo con il quale la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza di convalida dell'arresto di Marogna Cecilia, disposto per fini estradizionali.

Il presupposto che, secondo la motivazione del provvedimento, avrebbe giustificato l'emissione del decreto di sequestro è rappresentato dall'inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'Autorità giudiziaria dello Stato vaticano, in concomitanza con lo svolgimento della procedura di estradizione.

Proprio a questo proposito, tuttavia, occorre sottolineare come la menzionata richiesta di assistenza giudiziaria proveniente dall'Autorità vaticana, datata 26 ottobre 2020, si fondasse su uno specifico presupposto fattuale, ovvero l'avvenuto sequestro del telefonino, disposto in occasione dell'arresto di Marogna Cecilia. Richiamando la disciplina di cui all'art. 716 c.p.p., infatti, il Promotore di Giustizia dello Stato Città del Vaticano aveva rilevato come il sequestro per finalità probatorie, eseguito contestualmente all'arresto della persona da estradare, fosse legittimo e, appunto, dava per acquisito che tale misura ablativa risultasse ancora efficace.

Per tale ragione, come esplicitato nelle conclusioni della richiesta di assistenza giudiziaria, l'Autorità rogante aveva invocato la "consegna" del telefonino, senza chiedere espressamente il "sequestro" del medesimo.

Non può sottacersi come, in effetti, nell'ottobre 2020 il telefonino di Marogna Cecilia fosse ancora sottoposto a sequestro probatorio, disposto al momento dell'arresto della medesima, proprio in ossequio alla disciplina di cui all'art. 716 c.p.p. Lo stesso telefonino risultava parimenti in sequestro quando la Corte di appello di Milano, Sez. V, decideva di riservarsi sull'istanza difensiva di restituzione dell'oggetto avanzata *medio tempore* dalla difesa, indicando nella conclusione della procedura di estradizione il momento nel quale tale riserva sarebbe stata sciolta.

Si è illustrato sopra come lo scenario di fondo sia rapidamente cambiato dopo che, nel dicembre 2020, la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza di convalida dell'arresto

emessa dalla Corte di appello di Milano, dichiarando la cessazione delle misure cautelari personali applicate nei confronti di Marogna Cecilia.

È in questa fase che il P.M. meneghino ha disposto il sequestro del dispositivo, richiamando a sostegno della propria iniziativa il contenuto della richiesta di assistenza giudiziaria emessa il 26 ottobre 2020.

Ebbene, alla luce di tutto quanto sopra esposto, si reputa che il provvedimento così adottato dal rappresentante della Procura della Repubblica di Milano sia illegittimo.

Appare del tutto evidente come la richiesta di consegna del telefonino appartenente a Marogna Cecilia, inoltrata dall'Autorità giudiziaria vaticana alla magistratura italiana tramite lo strumento della rogatoria internazionale, si sia fondata su un presupposto rivelatosi poi insussistente, ovvero su un sequestro asseritamente legittimo.

Il vincolo reale sul bene, infatti, era stato imposto nell'ambito di una procedura illegittimamente instaurata, all'interno della quale – peraltro – l'interessata è stata privata della libertà personale. In seguito alla pronuncia della sentenza della Corte di cassazione il 16 dicembre 2020, con la quale è stata annullata l'ordinanza – emessa dalla Corte di appello di Milano – di convalida dell'arresto di Marogna Cecilia, sarebbe stato opportuno, per l'autorità giudiziaria rogante, interessata ad ottenere la consegna del telefonino dell'interessata, trasmettere un'autonoma richiesta di assistenza giudiziaria, volta ad ottenere il sequestro probatorio del dispositivo, non la mera consegna. Il fatto che il P.M. presso la Procura della Repubblica di Milano, allo scopo di rispondere all'originaria richiesta di assistenza, abbia deciso – pur dopo aver richiesto legittimamente alla Corte di Appello, Sez. V, di ordinare la consegna del bene, allorquando lo stesso era ancora assoggettato a vincolo reale nel contesto della procedura di estradizione – di disporre autonomamente il sequestro probatorio del telefonino, costituisce opzione indubbiamente solerte e collaborativa sul piano dei rapporti con l'autorità giudiziaria straniera, ma priva di adeguato supporto normativo, ai sensi degli artt. 724 ss. c.p.p.

Non può sottacersi come, in assenza di un'apposita convenzione dedicata al tema dell'assistenza giudiziaria tra i due Paesi – Repubblica italiana e Stato della Città del Vaticano – la disciplina applicabile allo strumento delle rogatorie sia quella contenuta all'interno del Libro XI del Codice di procedura penale, che prevede espressamente la possibilità, nell'ordinamento italiano, di dare esecuzione a richieste di sequestro avanzate dall'Autorità straniera.

Peraltro, dalla lettura degli atti giudiziari redatti nel territorio dello Stato Città del Vaticano, segnatamente proprio della richiesta di assistenza giudiziaria del 26 ottobre 2020, traspare come non vi siano, apparentemente, differenze terminologiche tra l'ordinamento estero e quello italiano nel descrivere determinati istituti come, nel caso di specie, un "sequestro".

Disponendo, quindi, un sequestro probatorio, a fronte di una mera richiesta di "consegna" di un bene già sottoposto a vincolo reale, il P.M. milanese ha consentito all'Autorità rogante di raggiungere l'obiettivo prefissato, ma impiegando uno strumento privo di legittimazione sul territorio italiano, in ragione del contenuto dell'originaria richiesta dell'Autorità Vaticana, circoscritto alla consegna.

Per queste ragioni, a scioglimento della riserva assunta, va disposto l'annullamento del sequestro probatorio disposto dal P.M. in sede, con dissequestro e restituzione in favore dell'avente diritto del telefonino di proprietà.

P.Q.M.

Visti gli artt. 666 ss. c.p.p.

in accoglimento dell'incidente di esecuzione proposto dalla difesa di Marogna Cecilia
annulla

il decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M. presso la Procura della Repubblica di Milano in data 11 gennaio 2021

ordina

il dissequestro e la restituzione in favore di Marogna Cecilia dello smartphone marca Samsung – modello cod. SM-N986B/DS – S.N. R5CN719K8CY – codice sblocco "1313" unitamente a scheda SIM gestore Wind-Tre – numero telefonico 3929221899 – codice pin "1313"

Milano, 15 novembre 2022-6 febbraio 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
d.ssa Miriam GALLINA PIERMARINO



Il Giudice
dott. Luca Milani